

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRUGGER, SEGNANA, BERLANDA e DALVIT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1968

Norma transitoria  
per la carriera di concetto speciale della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende sanare la situazione creatasi nel ruolo del personale della carriera di revisione della Corte dei conti, a seguito della entrata in vigore della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

L'articolo 30 di detta legge dispose infatti l'inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 (tutto il personale assunto senza concorso). Tale inquadramento, mentre ha apportato benefici agli interessati, i quali hanno potuto poi conseguire la nomina a vice direttore di revisione, si è risolto con danno per quegli impiegati del ruolo ordinario della carriera di concetto della Corte, i quali, assunti in ruolo precedentemente alla entrata in vigore di detta legge, con una ben determinata prospettiva di carriera, si sono visti scavalcare da oltre 100 elementi e precludere così ogni prospettiva di carriera.

Ora, senza nulla togliere a chi ha avuto tale beneficio, si chiede che venga ripristinata, almeno in minima parte, la posizione

e la prospettiva di carriera degli impiegati svantaggiati dalla legge n. 1345 del 1961.

In particolare: il 1° aprile del 1960 furono assunti in servizio i vincitori di un pubblico concorso per esami a 12 posti di vice revisore della carriera di concetto della Corte dei conti. All'atto dell'immissione in ruolo, ai predetti, il cui concorso si era protratto dal 1957 al 1960, si offriva una prospettiva di carriera che li avrebbe portati, dopo 9 anni (per merito distinto) alla qualifica di primo revisore (ex grado VIII). La situazione del ruolo era favorevole, non essendovi un sovraffollamento nelle qualifiche.

La situazione cambiò radicalmente con la applicazione della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Nel ruolo ordinario furono immessi tutti gli ex avventizi, divenuti ruoli aggiunti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Tale personale, che precedentemente alla citata legge numero 1345 del 1961 seguiva i vincitori del concorso del 1957, fu collocato avanti a questo per effetto del totale riconoscimento dell'anzianità maturata nei ruoli aggiunti

(avventizi), con conseguenze per la carriera facilmente intuibili. Per di più, il periodo per poter conseguire la promozione all'ex grado VIII, che, come cennato, era di 9 anni, veniva portato a 13 anni, per la trasformazione della carriera da ordinaria a speciale, senza che a tutto ciò corrispondesse un miglioramento economico o di funzioni che giustificasse tale capovolgimento di prospettive.

Nel 1963, a seguito di un concorso per soli titoli (interno), la quasi totalità del

personale già del ruolo aggiunto, ed un esiguo numero di quello ordinario, conseguiva la nomina all'ex grado VIII, mentre i vincitori del concorso del 1957 dovrebbero attendere ancora molti anni per poter conseguire tale qualifica ed in seguito a concorso per esami.

Essendo interessati a questo provvedimento solo un numero limitatissimo di elementi, il relativo onere non è rilevante nell'ambito della spesa per il personale della Corte dei conti.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il personale appartenente alla soppressa carriera di concetto della Corte dei conti ed inquadrato nella carriera di concetto speciale, ai sensi dell'articolo 35 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, consegue la nomina alla qualifica di vice direttore di segreteria o di revisione a seguito di scrutinio per merito comparativo.

Detta nomina ha la medesima decorrenza delle nomine conferite a seguito del concorso per titoli previsto dall'articolo 34 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ai soli effetti giuridici.

Gli effetti economici sono fissati al 1° gennaio 1968.